



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Ai Presidenti e ai Direttori delle
Istituzioni A.F.A.M.
PEC ISTITUZIONALE

Oggetto: Terna dei candidati proposta dal consiglio accademico ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003, ai fini della nomina del Presidente delle Istituzioni AFAM.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 132/03, il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, *"in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale"*.

Con riguardo alla citata disposizione normativa, si evidenzia che il Giudice amministrativo (cfr. sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 408 del 26 marzo 2020) ha chiarito che *"ai fini della nomina, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) "alta qualificazione professionale e manageriale"; 2) "comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali"; 3) "riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale"*. In particolare, mentre il primo requisito presenta carattere indefettibile, il secondo e il terzo sono tra di loro alternativi (ciò che è espresso dalla congiunzione *"ovvero"*, contenuta nella cennata previsione normativa). Ne consegue che, ferma restando la *"alta qualificazione professionale e manageriale"*, il candidato deve essere in possesso di *"comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali"*, ovvero di *"riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale"*. La sentenza è stata di recente confermata dal Supremo Consesso della Giustizia amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 dicembre 2020, n. 7647).

In altri termini, il possesso del requisito *"1)"* è sempre tassativo, mentre i requisiti *"2)"* e *"3)"* possono essere considerati tra loro alternativi.

Tanto premesso, tenuto conto dei citati arresti giurisprudenziali, si invitano codeste Istituzioni ad aver cura di sottoporre all'esame del Ministro una terna composta da candidati che siano in possesso di entrambi i requisiti prescritti dalla norma.

A tal proposito si richiama l'attenzione sulla necessità che i Consigli accademici evidenzino nel verbale della delibera, redatto in occasione della designazione, gli elementi desunti dal *curriculum vitae* dei candidati riconducibili all'uno e all'altro requisito, provvedendo altresì ad acquisire la documentazione comprovante il possesso degli stessi, in modo che la terna risulti conforme al dettato normativo di riferimento.

La presente comunicazione intende evitare che, a fronte della trasmissione di terne non coerenti con la richiamata disciplina e/o di documentazione insufficiente a comprovare il possesso dei requisiti da parte dei candidati, il Ministero si trovi nella condizione di dover chiedere la riformulazione della terna e/o l'integrazione della documentazione.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio
(ex art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020)¹

¹ Incarico di Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica